

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52.****Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.****SEZIONE A**

Investimenti a carattere immobiliare

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale sezione “A” le piccole e medie imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di microimpresa e hanno sede nel territorio montano ai sensi della L.R. 39/99.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA/Albo delle Imprese Artigiane/Registro Cooperative);
- classificabili come: microimprese, piccole e medie imprese (<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003 e Reg. (CE) n. 364 del 25.02.2004);
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione ISTAT “02: (A – 02, DD - 20);

In deroga al primo trattino, per quanto riguarda l’iscrizione alla Camera di Commercio delle nuove ditte individuali, possono presentare domanda allegando il solo numero di partita IVA attribuita, le imprese non ancora attive, purchè entro 60 giorni dall’iscrizione alla C.C.I.A., regolarizzino la posizione presso i pubblici registri.

2) FINALITA'

Scopo del Fondo Forestale sezione A è di agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l’ammmodernamento delle strutture, l’aumento della sicurezza degli operatori, l’innovazione tecnologica e più in generale lo sviluppo economico e sociale.

I piani di investimento da finanziare riguardano soggetti e oggetti ubicati nel territorio regionale e sono relativi a:

- ristrutturazione, trasformazione, adeguamento ed eventualmente costruzione di locali adibiti all’esercizio di impresa per ditte boschive, segherie e imprese di lavorazione e trasformazione in prodotti di legna e legname; resta escluso l’acquisto di terreni e fabbricati.

3) IMPORTI MASSIMI E MINIMI ALLA CONCEDIBILITA' DEI PRESTITI

Per ogni singola richiesta di finanziamento viene stabilito:

- un limite massimo di prestito concedibile pari a 1.000.000 €;
- un limite minimo di prestito pari a 50.000 €.

Si precisa che per singola impresa richiedente non potranno essere concessi finanziamenti agevolati per l'importo che superi i 1.000.000 € comprendendo a tal fine tutti i residui dei piani di ammortamento in essere nella presente sezione.

4) DURATA DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti agevolati regionali sono concessi nella misura massima dell'90% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile.

Ordinariamente la durata massima sarà da:

- da 5 a 10 anni : per la trasformazione e adeguamento costruzione di locali adibiti all'esercizio di impresa; all'interno dell'intervallo sopracitato la durata sarà stabilita di comune accordo tra richiedente e istituto bancario prescelto.

Resta ferma la possibilità di concedere una durata superiore per i fondi di provenienza bancaria.

5) TASSI DI RIFERIMENTO

Il tasso a carico del beneficiario sarà al massimo pari al 50% del tasso convenzionato dalla Veneto Sviluppo S.p.A. con il sistema bancario regionale (Euribor a sei mesi, media del mese precedente più uno spread massimo di 2 punti annui).

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

E' facoltà del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana modificare la percentuale di riduzione del tasso convenzionato di Veneto Sviluppo S.p.A. a seconda del volume delle richieste di agevolazione in modo da poter corrispondere a tutte le domande.

Detta modifica può essere adottata, quando ritenuto necessario, non più di una volta all'anno in sede di programmazione iniziale delle iniziative di settore.

6) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande ritenute ammissibili, a seguito di istruttoria favorevole, saranno inserite in una graduatoria, da approvarsi con decreto del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, risultante dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità.

Ai fini dell'individuazione delle domande finanziabili, si scorrerà la graduatoria fino alla totale utilizzazione delle disponibilità del fondo.

Massima priorità verrà data al criterio territoriale, per il quale sono identificabili tre situazioni che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) zona montana particolarmente svantaggiata (art.2, comma 2 della L.R. 2/94) (Punteggio 5);
- 2) zona montana non particolarmente svantaggiata (art.2, comma 2 della L.R. 1/91) (Punteggio 3);
- 3) zona non montana (Punteggio 1);

Un ulteriore criterio, a meglio identificare le categorie di soggetti ammissibili, è basato sui livelli della lavorazione del legno che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) prima lavorazione legno (meglio identificabile con tutte le operazioni che si svolgono in bosco e hanno come finalità l'allestimento di prodotti intermedi o finali (nel caso di destinazione energetica) (Punteggio 5);

- 2) seconda lavorazione legno (dalla lavorazione del tondame alla produzione di prodotti assortimentati, semilavorati e altro compresa la produzione di materiali per tetti e di imballaggi industriali) (Punteggio 3);
- 3) terza lavorazione legno (dalla lavorazione di segati e semilavorati all'allestimento di prodotti finiti destinati all'uso civile) (Punteggio 2).
Questo caso si riferisce solo alle microimprese con sede nel territorio montano.
- 4) Produzioni di materiali legnosi a destinazione energetica (pellet, chip, briquette e altro) (Punteggio 1);

Altro successivo criterio di ordinamento è basato su alcune caratteristiche soggettive del richiedente. Le stesse devono essere comunque verificate sulla base di due criteri:

- 1) l'economia di scala dell'investimento richiesto rispetto alle caratteristiche tecnico-organizzative dell'impresa;
- 2) la prevalenza del reddito derivante da attività forestale rispetto ad altre attività, cioè più del 50% dello stesso.

In ordine di preferenza decrescente sono:

- a) imprese proprietarie di boschi che provvedono direttamente alla lavorazione (Punteggio 6);
- b) imprese certificate ISO 9000-14001-PEFC-FSC e altri sistemi equivalenti (punti 5);
- c) imprese gestite da giovani sotto i 40 anni d'età (Punteggio 4);
- d) associazioni di produttori forestali (Punteggio 3);
- e) imprese a titolo individuale (Punteggio 1);

Nel solo caso della prima lavorazione del legno verrà adottato il seguente criterio aggiuntivo:

- 1) iniziative che abbiano come finalità l'aumento della sicurezza per il personale addetto alle utilizzazioni o alle operazioni (Punteggio 4);

Nel caso della seconda e terza lavorazione del legno (quest'ultima riservata solo alle microimprese in territorio montano), verranno adottati i seguenti ulteriori criteri di preferenza che in ordine decrescente di importanza sono:

- 1) adozione di tecnologie innovative nei processi di lavorazione (Punteggio 5);
- 2) ammodernamento di macchinari e impianti aventi in parte la stessa funzione ma con maggiori capacità produttiva e di sicurezza (Punteggio 4);
- 3) interventi per l'utilizzazione e il riciclaggio dei sottoprodotti in quanto biomasse ad uso energetico (Punteggio 3).

A parità di punteggi complessivi derivanti dei precedenti requisiti vengono finanziate le istanze che, in base al numero di protocollo acquisito, risultano prima presentate all'amministrazione regionale.

7) PROCEDURE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Le domande devono essere compilate sul modello appositamente predisposto e aggiornato dalla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana.

Si precisa che vengono finanziati solamente gli investimenti iniziati dopo la presentazione della domanda di finanziamento e completati nei termini concessi.

Alla domanda devono essere allegati in unica copia, i seguenti documenti:

1) relazione tecnica.

contenente elementi di valutazione su:

- a) stato attuale dell'Azienda (solvibilità finanziaria, credito presso gli operatori del settore, indicazioni sulla quantità di legname lavorato e relativa provenienza, manodopera impiegata, tipologia di lavorazione tecnologica), immediata cantierabilità;
- b) piano dettagliato e motivazione degli investimenti richiesti;
- c) risultati definitivi che si intendono conseguire (innovazione tecnologica, incremento produttività, aumento manodopera impiegata, ammodernamento, adeguamento sicurezza);
- d) altre notizie utili.

La relazione tecnica potrà non essere redatta da tecnico qualificato ma dal titolare dell'impresa nel caso di investimenti di importo inferiore a 250.000 € relativi a opere minori.

2) copia dell'ultimo bilancio e/o situazione patrimoniale/reddituale;

3) copia della visura della C.C.I.A.A., attestante la ragione sociale della ditta non antecedente i 3 mesi dalla data di presentazione;

4) nel caso di società di capitali : elenco soci e relativa quota di possesso;

5) fotocopia certificato attribuzione numero partita IVA;

6) dettaglio degli affidamenti bancari;

7) informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;

8) copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;

9) documentazione attestante l'accordo dell'istituto prescelto per il finanziamento agevolato;

detta documentazione consiste o nella delibera bancaria di concessione del finanziamento (che comunque servirà nei tempi necessari) o nella lettera di disponibilità della banca alla concessione del credito.

10) progetto delle opere:

Lo stesso è da redigere a cura di un tecnico qualificato comprendente il computo metrico estimativo, disegni e relazione; nel caso sia necessaria la conformità dei progetti ai regolamenti edilizi, alla normativa del piano di assetto del territorio nonché alle leggi urbanistiche vigenti:

- copia di eventuali concessioni, autorizzazioni o permessi da parte degli organi preposti (ovvero provvisoriamente asseverazione del professionista in merito alla compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici).

8) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
CONCESSIONE NULLA OSTA REGIONALE.

- A) Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio, tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.

La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.

- B)** Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 30 giorni dal termine sopra citato per la presentazione delle domande, conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando in particolare la valutazione degli elementi oggettivi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.
- C)** Il Dirigente Regionale della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana entro i successivi 15 giorni dalla conclusione della precedente fase B), tenuto conto delle disponibilità e dei rientri del Fondo, con proprio decreto, provvede all'approvazione dell'apposita graduatoria, secondo le priorità, preferenze e precedenza previste al punto 6).
- D)** Successivamente la Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana comunica il nulla-osta di competenza sull'ammissibilità degli interventi ai benefici di legge a Veneto Sviluppo S.p.A., all'interessato e all'Istituto finanziatore prescelto dal richiedente notificando:
- la spesa ammessa a mutuo;
 - il termine per l'ultimazione degli acquisti e delle opere;
 - eventuali prescrizioni.
- E)** Le domande idonee che non rientrano nei posti assegnati in graduatoria al finanziamento per limitata disponibilità del Fondo, accedono di diritto appena si renderanno disponibili altre risorse.

9) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME

L'erogazione del finanziamento avverrà a seguito presentazione della domanda di erogazione accompagnata dalla documentazione di spesa e previa verifica della stessa da parte della Direzione Foreste ed Economia Montana, in unica soluzione, per mezzo dell'Istituto finanziatore prescelto.

In casi eccezionali, relativi a investimenti immobiliari complessi è ammesso un unico stato d'avanzamento corrispondente al 50% dei lavori, sempre sulla base di documentazione di spesa e sempre all'interno del periodo di preammortamento.

La parte restante verrà liquidata a saldo.

L'accertamento finale delle opere è disposto dalla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana.

La Direzione può provvedere direttamente alle verifiche o incaricare delle medesime il Servizio Forestale Regionale competente.

La richiesta di accertamento finale dovrà essere indirizzata alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana - tramite il Servizio Forestale Regionale competente che è incaricato dell'istruttoria.

La Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. successivamente all'accertamento finale eseguito dalla Giunta Regionale e a seguito dell'emissione dell'autorizzazione all'erogazione, provvede a comunicare all'interessato e all'Istituto finanziatore la sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione del finanziamento agevolato.

Le istanze di richiesta di accertamento finale dovranno contenere:

per l'esecuzione di opere edili:

- Contabilità finale redatta dal direttore dei lavori comprendente lo Stato Finale, la Relazione che attesti tra l'altro l'esecuzione dei lavori in conformità con la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti, il certificato di regolare esecuzione ed un quadro di raffronto tra lo stato iniziale e quello finale e le fatture di pagamento, disegni (piante, prospetti sezioni e computi metrici).
- certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune o corrispondente ed equivalente documentazione;
- copia delle fatture.

Le fatture sono da prodursi in fotocopia come allegato alle domande di accertamento finale, le stesse verranno verificate e marcate con timbro in sede d'accertamento finale da funzionari regionali.

10) PROROGHE

Di norma i lavori devono essere eseguiti e conclusi entro ventuno (21) mesi dall'emissione del nulla osta regionale .

Eventuali proroghe possono essere concesse nel caso in cui gli interessati presentino, prima delle scadenze fissate e principalmente per cause di forza maggiore istanza in due copie, rivolta alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana - tramite il Servizio Forestale competente che esprime su di essa il proprio parere, notificando nel contempo a Veneto Sviluppo .

La proroga comunque non potrà superare ulteriori tre (3) mesi.

11) VARIANTI

Eventuali varianti possono essere concesse su richiesta dei beneficiari, ai quali è stato rilasciato il nulla-osta di cui al paragrafo 4):

- nel caso del cambio della ragione sociale della ditta;
- nel caso di variazione degli interventi e delle opere (strutture, infrastrutture, essicatoi, ecc.), semprechè non risultino alterati gli scopi e le finalità tecnico-economiche prefissati con il nulla-osta iniziale.

Le richieste di variante inviate alla Giunta Regionale – Direzione Foreste ed Economia Montana, tramite il Servizio Forestale Regionale, devono comunque essere presentate anticipatamente all'effettuazione dei nuovi interventi.

Nel caso di varianti in corso d'opera, qualora sia richiesta dalla normativa l'autorizzazione e/o concessione da parte delle amministrazioni competenti, il relativo nulla-osta di variante della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, sarà subordinato all'acquisizione della prescritta certificazione rilasciata dai competenti uffici.

Resta inteso che in ogni caso non è modificabile l'importo del finanziamento originariamente ammesso e che ogni maggior onere economico derivante dalla richiesta di variante è a carico del beneficiario, così come pure non variano i termini temporali.

12) LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso in cui il beneficiario provveda all'esecuzione di una parte dei lavori in economia, di norma i medesimi possono essere ammessi nella misura non superiore al 20% rispetto all'85% della spesa ammissibile a finanziamento dell'opera e devono essere basati su uno specifico computo metrico, da sottoporre all'atto della domanda di concessione.

13) SPESE TECNICHE

Sono ammissibili al finanziamento anche le spese tecniche per progettazione di immobili, direzione lavori e sicurezza di cantiere, fino ad un massimo del 7% del totale della spesa ammessa relativa ai lavori.

14) DURATA DEGLI IMPEGNI

Resta fissato un periodo vincolativo pari alla durata del periodo di ammortamento, nell'ambito del quale è fatto divieto di distogliere, vendere, alienare a qualsiasi titolo gli oggetti del finanziamento.

E' altresì possibile procedere al trasferimento dei beni se l'acquirente accetta di assumere su di sé gli obblighi assunti dal richiedente il finanziamento agevolato.

E' fatta salva comunque la causa di forza maggiore indipendente dalla volontà del soggetto beneficiario.

16) COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La presente sezione del Fondo Forestale Regionale, rientra nella disciplina di cui all'art. 4 del Reg. (Ce) n. 70/2001: "Regime di aiuti esentato in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. n. (L) 10 del 13.1.2001, da pag. 33 a pag. 42, così come modificato dal Reg. (CE) n. 364/2004 del 25.02.2004 prorogata nella sua validità fino al 30 giugno 2008 dal Reg. (CE) n. 1976/2006.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52.

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.

SEZIONE B

Investimenti a carattere strumentale

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale, sezione, "B" le piccole e medie imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di microimpresa e hanno sede nel territorio montano ai sensi della L.R. 39/99.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA/Albo delle Imprese Artigiane/Registro Cooperative);
- classificabili come: microimprese, piccole e medie imprese (<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003 e Reg. (CE) n. 364 del 25.02.2004);
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione ISTAT "02: (A - 02, DD - 20);

In deroga al primo trattino, per quanto riguarda l'iscrizione alla Camera di Commercio delle nuove ditte individuali, possono presentare domanda allegando il solo numero di partita IVA attribuita, le imprese non ancora attive, purchè entro 60 giorni dall'iscrizione alla C.C.I.A., regolarizzino la posizione presso i pubblici registri.

2) FINALITA'

Scopo del Fondo Forestale sezione B è di agevolare gli investimenti nel settore forestale allo scopo di favorire la razionale evoluzione del settore in particolare per quanto concerne l'ammmodernamento di impianti, macchinari e attrezzature, l'aumento della sicurezza degli operatori, l'innovazione tecnologica, la razionale organizzazione dei cantieri boschivi e più in generale lo sviluppo economico e sociale del settore foresta legno.

I piani di investimento da finanziare riguardano soggetti e oggetti ubicati nel territorio regionale e sono relativi a:

- a) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa relativamente a macchinari per le fasi di abbattimento, allestimento, esbosco, carico, scarico, scortecciatura accatastamento del legname; inoltre sono ammessi macchinari per le falegnamerie aventi caratteristica di microimpresa all'interno del territorio montano; sono compresi anche i dispositivi per il trattamento di legna e legname per l'ottenimento di biomasse a diversa destinazione.

E' ammesso l'acquisto di mezzi di trasporto del legname (camion) esclusivamente per conto proprio.

- b) acquisizione di impianti e macchinari fissi compresi gli essiccatoi, per la prima, la seconda e la terza lavorazione del legno, quest'ultima per le falegnamerie e le microimprese è limitata alle zone di montagna ai sensi della L.R. 39/99.

Possono essere ricomprese anche spese di installazione dei macchinari e impianti, come opere edili minori in quanto necessari e strettamente connessi ai citati impianti e macchinari.

- c) Investimenti immateriali ancora da realizzare, spese connesse per l'ottenimento di brevetti, per ricerca e sperimentazione, creazione di prototipi e altre iniziative immateriali legate alla certificazione. Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi devono rappresentare costi da ammortizzare.

Gli investimenti ammissibili ai benefici del Fondo relativi a tali spese devono riguardare interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda.

I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione, o comunque per un periodo almeno pari a quello di ammortamento, se superiore. Sono esclusi del finanziamento i beni usati.

3) FORME DI FINANZIAMENTO

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- finanziamenti agevolati;

4) IMPORTI MASSIMI E MINIMI ALLA CONCEDIBILITA' DEI PRESTITI

Per ogni singola richiesta di finanziamento viene stabilito:

- un limite massimo di prestito concedibile pari a 600.000 €;
- un limite minimo di prestito pari a 50.000 €.

Si precisa che per singola impresa richiedente non potranno essere concessi finanziamenti agevolati per l'importo che superi i 900.000 € considerando a tal fine tutti i residui dei piani di ammortamento in essere, nella sezione di cui si tratta.

5) DURATA DI FINANZIAMENTO

I finanziamenti agevolati regionali sono concessi nella misura massima del 100% della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile.

La durata massima sarà di:

- **5 anni** : per l'acquisto di macchine, mezzi e attrezzature per le finalità sovraesposte (tipologia a e c);
- **7 anni** : per la realizzazione di impianti e macchinari fissi compresi gli essiccatoi (tipologia b);

Le durate come sopra riportate sono comprensive dell'eventuale periodo di preammortamento.

6) TASSI DI RIFERIMENTO

Il tasso a carico del beneficiario sarà al massimo pari al 50% del tasso convenzionato dalla Veneto Sviluppo con il sistema bancario regionale (Euribor a sei mesi, media del mese precedente più uno spread massimo di 2 punti annui).

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari. E' facoltà del Dirigente per le Foreste e l'Economia Montana modificare la percentuale di riduzione del tasso convenzionato di Veneto Sviluppo S.p.A. a seconda del volume delle richieste di agevolazione in modo da poter corrispondere a tutte le domande.

Detta modifica può essere adottata, quando ritenuto necessario, non più di una volta all'anno in sede di programmazione iniziale delle iniziative di settore.

7) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande ritenute ammissibili, a seguito di istruttoria favorevole, saranno inserite in una graduatoria, da approvarsi con decreto del Dirigente della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, risultante dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità.

Ai fini dell'individuazione delle domande finanziabili, si scorrerà la graduatoria fino alla totale utilizzazione delle disponibilità del fondo.

Massima priorità verrà data al criterio territoriale, per il quale sono identificabili tre situazioni che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) zona montana particolarmente svantaggiata (art.2, comma 2 della L.R. 2/94) (Punteggio 5);
- 2) zona montana non particolarmente svantaggiata (art.2, comma 2 della L.R. 1/91) (Punteggio 3);
- 3) zona non montana (Punteggio 1);

Un ulteriore criterio utile a meglio identificare le categorie di soggetti ammissibili, è basato sui livelli della lavorazione del legno che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) prima lavorazione legno (meglio identificabile con tutte le operazioni che si svolgono in bosco e hanno come finalità l'allestimento di prodotti intermedi o finali (nel caso di destinazione energetica) (Punteggio 5);
- 2) seconda lavorazione legno (dalla lavorazione del tondame alla produzione di prodotti assortimentati, semilavorati e altro compresa la produzione di materiali per tetti e di imballaggi industriali (Punteggio 3);
- 3) terza lavorazione legno (dalla lavorazione di segati e semilavorati all'allestimento di prodotti finiti destinati all'uso civile (Punteggio 2).
Questo caso si riferisce solo alle microimprese in territorio montano.
- 4) Produzioni di materiali legnosi a destinazione energetica (pellet, chip, briquette e altro) (Punteggio 1);

Altro successivo criterio di ordinamento è basato su alcune caratteristiche soggettive del richiedente. Le stesse devono essere comunque verificate sulla base di due criteri:

- 1) l'economia di scala dell'investimento richiesto rispetto alle caratteristiche tecnico-organizzative dell'impresa;
- 2) la prevalenza del reddito derivante da attività forestale rispetto ad altre attività, cioè più del 50% dello stesso.

In ordine di preferenza decrescente sono:

- a) imprese proprietarie di boschi che provvedono direttamente alla lavorazione (Punteggio 6);
- b) imprese certificate ISO 9000-14001-PEFC-FSC e altri sistemi equivalenti (punti 5);
- c) imprese gestite da giovani sotto i 40 anni d'età (Punteggio 4);
- d) associazioni di produttori forestali (Punteggio 3);
- e) imprese a titolo individuale (Punteggio 1);

Nel solo caso della prima lavorazione del legno verranno adottati i seguenti criteri di ordinamento che in ordine di preferenza decrescente sono:

- 1) iniziative che abbiano come finalità l'aumento della sicurezza per il personale addetto alle utilizzazioni o alle operazioni (Punteggio 4);
- 2) interventi con valenza ambientale che si incentrano su sistemi di esbosco a fune (Punteggio 2);

Nel caso della seconda e terza lavorazione del legno (quest'ultima riservata solo alle microimprese in territorio montano), verranno adottati i seguenti ulteriori criteri di preferenza che in ordine decrescente di importanza sono:

- 1) interventi per l'utilizzazione e il riciclaggio dei sottoprodotti in quanto biomasse ad uso energetico (Punteggio 5);
- 2) ammodernamento di macchinari aventi in parte la stessa funzione ma con maggiori capacità tecnologiche e di sicurezza produttiva (Punteggio 4);
- 3) adozione di tecnologie innovative nei processi di lavorazione (Punteggio 5).

A parità di punteggi complessivi derivanti dai precedenti requisiti vengono finanziate le istanze che, in base al numero di protocollo acquisito, risultano prima presentate all'amministrazione.

8) PROCEDURE PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Le domande devono essere compilate sul modello appositamente predisposto e aggiornato dalla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana.

Si precisa che vengono finanziati solamente gli investimenti eseguiti dopo la presentazione della domanda di finanziamento.

Alla domanda devono essere allegati in unica copia, i seguenti documenti:

1) relazione tecnica.

contenente elementi di valutazione su:

- a) stato attuale dell'Azienda (solvibilità finanziaria, credito presso gli operatori del settore, indicazioni sulla quantità di legname lavorato e relativa provenienza, manodopera impiegata, tipologia di lavorazione tecnologica), immediata cantierabilità;
- b) piano dettagliato e motivazione degli investimenti richiesti;
- c) risultati definitivi che si intendono conseguire (innovazione tecnologica, incremento produttività, aumento manodopera impiegata, ammodernamento, adeguamento sicurezza);
- d) altre notizie utili.

La relazione tecnica potrà non essere redatta da tecnico qualificato ma dal titolare dell'impresa nel caso di investimenti dotazionali di importo inferiore a 150.000 €.

2) copia dell'ultimo bilancio e/o situazione patrimoniale/reddituale;

3) copia della visura della C.C.I.A.A., attestante la ragione sociale della ditta non antecedente i tre mesi dalla presentazione della domanda;

4) nel caso di società di capitali : elenco soci e relativa quota di possesso;

5) fotocopia certificato attribuzione numero partita IVA;

6) dettaglio degli affidamenti bancari;**7) informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;****8) copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;****9) indicazione dell'istituto prescelto per il finanziamento agevolato;**

detta documentazione consiste nella delibera bancaria di concessione del finanziamento.

10) preventivi degli acquisti, delle forniture e se necessario progetto delle opere;

lo stesso è da redigere a cura di un tecnico qualificato comprendente il computo metrico estimativo, disegni e relazione, schede tecniche di dettaglio, schematizzazioni degli impianti; nel caso sia necessaria la conformità dei progetti ai regolamenti edilizi, alla normativa del piano regolatore nonché alle leggi urbanistiche vigenti:

- copia di eventuali concessioni, autorizzazioni o permessi da parte degli organi preposti (ovvero provvisoriamente asseverazione del professionista in merito alla compatibilità delle opere con gli strumenti urbanistici).

9) MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
CONCESSIONE NULLA OSTA REGIONALE.

- A)** Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.
La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.
- B)** Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando in particolare la valutazione degli elementi oggettivi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.
- C)** Il Dirigente Regionale della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana entro i successivi 15 giorni dalla conclusione della precedente fase B), tenuto conto delle disponibilità del Fondo, con proprio decreto provvede all'approvazione dell'apposita graduatoria, secondo le priorità, preferenze e precedenza previste al punto 7).
- D)** Successivamente la Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana comunica il nulla-osta di competenza sull'ammissibilità degli interventi ai benefici di legge a Veneto Sviluppo S.p.A., all'interessato e all'Istituto finanziatore prescelto dal richiedente notificando:
- la spesa ammessa a prestito;
 - il termine per l'ultimazione degli acquisti e delle opere;
 - eventuali prescrizioni.

- E) Le domande idonee che non rientrano nei posti assegnati in graduatoria al finanziamento per limitata disponibilità del Fondo, accedono di diritto appena si renderanno disponibili altre risorse.

10) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE SOMME

L'erogazione del finanziamento avverrà a seguito presentazione della domanda di erogazione accompagnata dalla documentazione di spesa e previa verifica della stessa, in unica soluzione, per mezzo dell'istituto finanziatore prescelto.

L'accertamento finale degli acquisti è disposto dal Servizio Forestale Regionale competente che è incaricato dell'istruttoria che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Lo stesso dovrà inviare il tutto alla Direzione per le Foreste e l'Economia Montana per il successivo inoltro alla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. ai fini dell'erogazione.

La finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. successivamente all'accertamento finale eseguito dal Servizio Forestale Regionale e dell'emissione dell'autorizzazione all'erogazione a cura della Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, provvede a comunicare all'interessato e all'Istituto finanziatore della sussistenza di tutte le condizioni per l'erogazione del finanziamento agevolato.

Le istanze di richiesta di accertamento finale dovranno contenere:

per l'esecuzione di opere edili:

- contabilità finale redatta dal direttore dei lavori comprendente lo Stato Finale, la Relazione che attesti tra l'altro l'esecuzione dei lavori in conformità con la normativa e gli strumenti urbanistici vigenti, il certificato di regolare esecuzione ed un quadro di raffronto tra lo stato iniziale e quello finale e le fatture di pagamento, disegni (piante, prospetti sezioni e computi metrici).
- certificato di agibilità/abitabilità rilasciato dal Comune o corrispondente ed equivalente documentazione;
- copia delle fatture.

Le fatture sono da prodursi in fotocopia come allegato alle domande di accertamento finale, le stesse verranno verificate e marcate con timbro in sede d'accertamento finale da funzionari regionali.

11) DURATA DEGLI IMPEGNI

Resta fissato un periodo vincolativo pari alla durata del periodo di ammortamento, nell'ambito del quale è fatto divieto di distogliere, vendere, alienare a qualsiasi titolo gli oggetti del finanziamento.

E' altresì possibile procedere al trasferimento dei beni se l'acquirente accetta di assumere su di sé gli obblighi assunti dal richiedente il finanziamento agevolato.

E' fatta salva comunque la causa di forza maggiore indipendentemente dalla volontà del soggetto beneficiario.

12) COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La presente sezione del Fondo Forestale Regionale rientra nella disciplina di cui all'art. 4 del Reg. (Ce) n. 70/2001: "Regime di aiuti esentato in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della

Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella G.U.C.E. n. (L) 10 del 13.1.2001, da pag. 33 a pag. 42, così come modificato dal Reg. (CE) n. 364 del 25.02.2004 prorogato nella sua validità fino al 30 giugno 2008 dal Reg. (CE) n.1976/2006 .

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA L.R. 52/78 ART. 30, COSI' COME MODIFICATA DALLA L.R. 46/99 ART. 52.

Fondo di rotazione forestale per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese forestali.

SEZIONE C

Interventi di natura finanziaria

1) SOGGETTI BENEFICIARI E STRUTTURE AMMISSIBILI

Risultano beneficiari delle agevolazioni del Fondo Forestale, sezione "C", le piccole e medie imprese forestali, ditte individuali, artigianali e gli altri operatori che svolgono professionalmente nella filiera foresta-legno attività dalla prima alla terza lavorazione.

Per quanto attiene alle imprese che svolgono attività di terza lavorazione del legno, le provvidenze sono limitate a quei soggetti che hanno caratteristiche di micro impresa e hanno sede nel territorio montano ai sensi della L.R. 39/99.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese e loro consorzi:

- iscritti ai pubblici registri pertinenti (Registro delle Imprese presso la CCIAA/Albo delle Imprese Artigiane/Registro Cooperative);
- classificabili come: microimprese Piccole e Medie imprese(<<PMI>>) ai sensi della vigente disciplina comunitaria (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003 e Reg. (CE) n. 364 del 25.02.2004) ;
- che svolgono attività prevalente nel settore forestale (con riferimento alla classificazione ISTAT'02: (A - 02, DD - 20);

2) FINALITA', REGIME DI AIUTO, ESCLUSIONI E CUMULO

La sezione C del Fondo di rotazione opera con la seguente finalità: agevolare le imprese forestali che attuino azioni volte al riequilibrio finanziario aziendale o al consolidamento di passività a breve rivenienti da pregressi investimenti produttivi connessi alla crescita aziendale, ovvero che attuino programmi di investimento in alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali e materiali non riconducibili alle fattispecie di cui alla sezione A e B del Fondo Forestale.

Il Fondo di rotazione per la presente sezione opera in "Regime DE MINIMIS" (Reg. CE n. 1998/2006).

Sia l'iniziativa agevolata che l'attività prevalente del beneficiario (cod.ISTAT), pertanto, dovranno rientrare nel campo di applicazione del Regolamento CE 1998/2006. Valgono quindi i casi di esclusione previsti dall'art.1 del Reg. (CE) n. 1998/06 dalla lettera a) alla h).

Le intensità di aiuto verranno calcolate in osservanza alle vigenti disposizioni della Commissione Europea e della competente Direzione Generale per la Concorrenza, e Veneto Sviluppo S.p.A. provvede a darne comunicazione ai beneficiari. I richiedenti le agevolazioni sono tenuti a fornire alla Regione del Veneto informazioni esaurienti circa altri eventuali aiuti ottenuti nel regime di de minimis, così da consentire una verifica circa il rispetto del limite massimo di agevolazioni accordabili previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 (Euro 200.000,00 espressi in ESL nell'arco di tre esercizi finanziari) (vedere dichiarazione de minimis come previsto al punto 6) .

3) INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili all'intervento agevolativo relativo alle seguenti iniziative:

1) Ricapitalizzazione aziendale: perfezionabile secondo due modalità:

- a) Prestito partecipativo agevolato :trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
- b) Finanziamento agevolato : trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

2) Riequilibrio finanziario aziendale : finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 40% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi;

3) Consolido passività bancarie a breve: finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine connessi a pregressi investimenti produttivi. Si consolidano esclusivamente gli utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenienti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni;

4) Investimenti materiali e immateriali : riconducibili per tipologia di soggetti e oggetti effettuati prima della domanda alla sezione B, ma comunque non risalenti in termini temporali a un periodo antecedente di un anno la domanda stessa.

Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che potrà essere concessa su preventiva richiesta, motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

4) FORME TECNICHE, DURATE, IMPORTI E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- finanziamenti agevolati;

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- copertura : fino al 100% dell'iniziativa/investimento ammessi;
- durata: al massimo 60 mesi ; la durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di massimo dodici (12) mesi ;
- importo: da 30.000,00 a 300.000,00 Euro
- quota di intervento del Fondo di rotazione:
 - 50% per tutti

- tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato (o tasso inferiore liberatamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006.
- tasso convenzionato attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

L'impresa richiedente, concorderà con l'intermediario finanziario prescelto l'eventuale presenza di garanzie a supporto dell'affidamento.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

L'ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall'importo, comporta l'esclusione per l'impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande nella medesima sezione C) fino al totale rimborso dello stesso.

5) CRITERI DI PRIORITA'

Le domande sono ammesse a finanziamento agevolato in relazione all'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte della Regione del Veneto entro i termini di fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno solare e saranno messe in coda alle graduatorie delle domande presentate nelle sezioni A e B.

6) FASI PROCEDURALI

1) Presentazione della domanda

Il richiedente l'agevolazione potrà presentare la domanda alla Regione del Veneto - Direzione Foreste e l'Economia Montana per il tramite dei Servizi Forestali Regionali.

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione domanda e nei relativi allegati.

In ogni caso, tutte le domande di agevolazione dovranno essere presentate complete di:

- copia della visura camerale aggiornata (non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda);
- copia dell'ultimo bilancio approvato completo di relazioni e, se utile, situazione/budget dell'esercizio in corso;
- breve relazione descrittiva dell'impresa contenente notizie sull'attività e lo sviluppo, con specifica indicazione del piano di investimento (qualora previsto), dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell'investimento;
- dichiarazione degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio precedente;
- informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
- copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
- copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento.

Alla domanda potrà essere allegato ogni documento ritenuto necessario e/o utile in particolare per la tipologia a) il bilancio con i dati che riguardano il magazzino; per la tipologia b) gli estratti conto e

le dichiarazioni bancarie sull'indebitamento; per la tipologia c) la documentazione probante la spesa sostenuta (fatture, estinzione leasing).

2) Istruttoria e Delibera

Le domande devono essere presentate alla Giunta Regionale - Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, tramite i Servizi Forestali Regionali competenti per territorio tre volte l'anno e cioè entro fine febbraio, fine giugno e fine ottobre di ogni anno.

La data di presentazione si riferisce al numero di protocollo acquisito o al timbro postale nel caso di trasmissione con lettera raccomandata.

Il Servizio Forestale Regionale, effettuati i necessari riscontri, entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda conclude la fase istruttoria di ciascuna pratica curando la valutazione degli elementi della richiesta ed invia alla Giunta Regionale, Direzione per le Foreste e l'Economia Montana, due copie del modello di domanda, completo di allegati, corredato della prevista relazione istruttoria su apposito modello.

3) Erogazione

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, l'impresa ammessa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria. In particolare, gli investimenti dovranno essere comprovati da copia delle relative fatture quietanzate; per le altre azioni dovrà essere fornita idonea documentazione corrispondente all'iniziativa ammessa, (copie estratti conto bancari, bilanci, ecc.). La Regione del Veneto provvederà a controllare la quietanza delle fatture e ad apporre l'annullo.

La trasmissione del nulla osta a Veneto Sviluppo S.p.A. da parte della Regione, per la Sezione C) corrisponde anche all'autorizzazione all'erogazione.

7) VARIANTI, SUBENTRI, REVOCHE E RINUNCE

1. Sono ammesse varianti agli interventi ammessi ai benefici del Fondo, purchè non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento.
2. Un nuovo beneficiario può subentrare ad un beneficiario precedentemente ammesso, purchè dimostri di possedere tutti i necessari requisiti, presentando apposita richiesta a Veneto Sviluppo S.p.A. che delibera l'ammissione del nuovo beneficiario, che subentra in tutti i diritti e gli obblighi del precedente.
3. I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a revoca o decadenza nei seguenti casi:
 - a. agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatti e/o reticenti;
 - b. venir meno dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
 - c. cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto di agevolazione entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
 - d. cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
 - e. cessazione d'azienda, o di ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;

- f. qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimento ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.

Alla revoca dell'agevolazione consegue:

- g. la restituzione degli importi già erogati maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali;
- h. il pagamento di una sanzione amministrativa almeno pari al minimo di quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni;
- i. la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento.

Nel caso di rinuncia all'agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, l'obbligo di restituzione ha per oggetto esclusivamente gli importi di competenza del Fondo di rotazione erogati e non ancora rimborsati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento.